

## ALLEGATO L)

La presente relazione si rende necessaria al fine di esplicitare l'*iter* logico motivazionale che ha portato la scrivente Commissione all'attribuzione dei punteggi di cui all'allegato A del verbale n. 4 del 01 ottobre 2010 in relazione alle censure mosse in proposito dalla candidata Germanà.

A) In primo luogo, appare opportuno precisare quali sono state le ragioni che hanno condotto alla graduazione dei punteggi così come descritti nel verbale n. 1 del 16 giugno 2010.

In proposito, si osserva che i punteggi attribuiti ai singoli "titoli" sono direttamente proporzionali all'importanza che agli stessi è attribuita dalle fonti normative e regolamentari che disciplinano la valutazione comparativa (legge 230 del 2005; decreto ministeriale n. 89 del 28 luglio 2009; bando di gara; regolamento di ateneo).

In particolare, per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi relativi al dottorato, la commissione ha deciso di valorizzare anche il percorso di formazione scientifico del dottorando, che a conclusione di ogni anno è tenuto al superamento di un esame per essere ammesso a frequentare l'anno successivo.

A ciò si aggiunga che per chi non ha ancora completato il terzo anno di corso di dottorato i punti assegnati sono solo 6 a differenza di quanto affermato dalla candidata Germanà.

B) Quanto ai punti assegnati per il titolo "borsa di studio post dottorato o master specifici nel SSD", è evidente che il titolo di dottorato per completezza e qualificazione è di gran lunga più importante dal punto di vista scientifico, per tale ragione la commissione ha inteso attribuire allo stesso un punteggio maggiore rispetto agli altri titoli, peraltro in aderenza con le fonti regolamentari che disciplinano i concorsi di ricercatore a tempo determinato.

C) Per quanto riguarda la censura mossa al punto 3, relativo all'attività dell'esperto valutatore, si rappresenta che la commissione nel valutare i singoli candidati ha fatto esclusivamente riferimento al parere espresso dall'esperto e che si è semplicemente limitata ad allegare tutto il materiale fatto pervenire da quest'ultimo.

C) Va inoltre precisato, in merito a quanto sostenuto al punto 4, che l'attività di tutorato è stata valutata all'interno della voce "servizi prestati presso atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri" e che alla stessa è stato attribuito un punteggio correlato alle ore prestate, e che, invece, l'insegnamento a contratto, anch'esso valutato in ragione del carico didattico, è stato valutato nella differente voce "esplicitamento di insegnamenti universitari".

A ciò si aggiunga, che non sussiste in alcuna fonte regolamentare e legislativa il divieto di cumulo, né tantomeno di svolgimento contemporaneo di dette attività, tenuto altresì conto che non si tratta di insegnamenti e tutorati attribuiti nel medesimo insegnamento alla medesima persona.

D) Quanto alla mancata valutazione del titolo di cultore della materia - peraltro posseduto da tutti i candidati - la commissione ha ritenuto di non attribuirvi alcun punto, stante la scarsa rilevanza scientifica e didattica e la mancata menzione dello stesso all'interno dei titoli valutabili ai sensi dell'art. 2 del D.M. n.89/09. Per quanto, invece, attiene la partecipazione agli esami, tale circostanza non può considerarsi un "titolo" per le ragioni appena descritte. La commissione, infine, ha ritenuto di non attribuire alcun punteggio per l'attività di responsabile di progetti di ricerca "Giovani ricercatori", dal momento che la stessa non ha alcun apprezzabile valore didattico o scientifico.

E) Per quanto riguarda la valutazione dell'attività scientifica della candidata Germanà, si sottolinea che la commissione nell'esprimere il proprio giudizio ha seguito fedelmente i criteri di massima indicati nel primo verbale. In particolare, la stessa, ha valutato i lavori in ragione dell'originalità dei risultati raggiunti, del rigore metodologico espresso, della congruenza e pertinenza rispetto al SSD e della continuità temporale della produzione, tenendo per altro in considerazione il parere, ma non la graduatoria, espresso in merito dall'esperto valutatore esterno. Trattandosi, infine, di una posizione

specialmente orientata alla ricerca la Commissione ha dato maggior importanza alle pubblicazioni scientifiche che a quelle didattiche attenendosi agli standard nazionali ed internazionali.

F) Per quanto riguarda la scelta della prova finale si rappresenta che la stessa è perfettamente in linea con quanto stabilito all'art. 7 quarto capoverso del bando di concorso, in cui testualmente si precisa: "I concorrenti della lista ristretta terranno un seminario pubblico **sui risultati dagli stessi ritenuti più interessanti e significativi della propria attività di ricerca**". A tale proposito si rammenta che il presidente in data 20/10/2010 ha inviato un'e-mail ufficiale all'Ufficio Ricercatori dell'Università degli Studi di Messina in cui scriveva "COMUNICO ai candidati (a nome della Commissione Giudicatrice) che ogni seminario avrà la durata di 45 minuti così suddivisi: 30 minuti (domande incluse) di presentazione di un lavoro a scelta del candidato tra quelli presentati per la procedura di valutazione. Saranno disponibili una lavagna luminosa e un proiettore per lucidi in formato pdf; 15 minuti di discussione titoli e progetti di ricerca". Tale e-mail è stata subito pubblicata dall'Ufficio Ricercatori nel sito web dell'Università degli Studi di Messina. Si aggiunge, inoltre, che a conclusione del seminario di ciascun candidato sono state proposte anche alcune domande pertinenti alle tematiche di settore discusse nel seminario.

Per quanto sin qui rappresentato non si ritiene in alcun modo censurabile l'operato della scrivente commissione.